

Statuto: adeguamento o revisione? (15 aprile 2007)

L'interrogativo del giorno è il seguente: con l'entrata in vigore del nuovo Statuto saranno o non saranno azzerati i mandati delle cariche? Ovvero un preside che ha già fatto due mandati potrà essere rieletto come se nulla fosse accaduto in precedenza, e dunque stare in carica altri 4 o addirittura 8 anni, per un totale cioè di 14 anni consecutivi? Lo stesso discorso vale, ovviamente, per i direttori di dipartimento. Lo stesso anche per il rettore, che, se si azzerano i precedenti mandati e se ovviamente continua la filosofia del consensualismo, potrebbe arrivare ad un totale di 17 anni.

Ebbene, se si rilegge lo Statuto in vigore, basta valutare la differenza tra l'articolo 38 e l'articolo 39. Il 38 riguarda l'attuazione ed adeguamento dello Statuto; il 39 la revisione dello Statuto. L'attuazione e l'adeguamento – come precisa il comma 3 – può essere sempre attivato sia per iniziativa del rettore, sia per delibera congiunta del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, sia anche su iniziativa della maggioranza delle Facoltà o della maggioranza dei Dipartimenti.

La differenza, inoltre, tra adeguamento e revisione è ben formulata nel comma 2 dell'art. 38 dell'attuale Statuto:

Da tale procedimento [cioè dall'adeguamento] sono escluse le norme di principio e le norme sulla elezione e sulla composizione degli organi.

Ed ancora: se si prendono in esame le bozze dei titoli I e II, così come sono attualmente disponibili sul sito dell'Ateneo, emerge con evidenza che nulla è cambiato riguardo alla composizione degli organi e nulla sulla elezione o le norme di principio.

Se ne deve dedurre che la revisione soft, più volte asserita dal Rettore e dai membri della Commissione di revisione dello Statuto, si configura piuttosto come un adeguamento dello Statuto ai sensi dell'articolo 38 e non dell'articolo 39. Se dunque non si tratta dell'emanazione di un nuovo Statuto, se ne deve trarre la logica conseguenza che non si può applicare l'azzeramento del computo dei mandati (per qualsiasi carica) che precedono l'entrata in vigore dello Statuto "così adeguato".

Se così è, emerge molto chiaramente tutta la pretestuosità della norma transitoria che ha permesso un terzo mandato all'attuale rettore con l'obiettivo di portare a termine una revisione di statuto.